

**DELIBERAZIONE 28 APRILE 2016**  
**201/2016/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A., IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ, SULL'IMPIANTO ALIMENTATO A BIOGAS DI BARICELLA (BO), DELLA SOCIETÀ ICQ HOLDING S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 aprile 2016

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2009, GOP 64/09 (di seguito: deliberazione GOP 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata l'8 ottobre 2003 (di seguito: convenzione dell'8 ottobre 2003), ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, tra l'allora Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a. (attualmente Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a., di seguito: il GSE) e la società Renova S.r.l., con riferimento a un impianto alimentato con biogas da discarica sito nel comune di Baricella (BO), per una potenza lorda pari a 1000 kW;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata il 24 maggio 2005 (di seguito: convenzione 24 maggio 2005), ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, tra l'allora Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a. e la società ICQ Holding S.p.a. (di seguito: la ICQ o parte), con riferimento a un impianto alimentato con biogas da discarica sito nel comune di Baricella (BO), per una potenza lorda pari a 400 kW;
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della ICQ, a seguito del sopralluogo effettuato nei giorni 21 e 22 ottobre 2014;

- il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo in data 15 ottobre 2015 e ricevuto dal GSE il 16 ottobre 2015 (prot. GSE n. A20150635454);
- la documentazione, trasmessa dalla parte al GSE, nell'ambito delle attività istruttorie;
- la nota finale del GSE, in data 18 novembre 2015, trasmessa alla parte e all'Autorità per i seguiti di competenza (prot. GSE n. P20150086566, prot. Autorità n. 34622/A del 18 novembre 2015);
- il vigente Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 509/2012/E/com, ha rinnovato, per il triennio 2013 - 2015, l'avvalimento del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- la società Renova S.r.l., titolare della convenzione dell'8 ottobre 2003, è stata fusa per incorporazione in ICQ con atto dell'1 settembre 2004;
- nei giorni 21 e 22 ottobre 2014 si è svolta la verifica ispettiva presso il sito di Baricella, previo avviso di ispezione, notificato dal GSE alla parte in data 17 ottobre 2014 (prot. GSE/P20140149090);
- la verifica, di cui al precedente alinea, era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92;

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con riferimento alle convenzioni dell'8 ottobre 2003 e del 24 maggio 2005, i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che, ai fini di quanto previsto dal provvedimento Cip 6/92:
  - l'energia elettrica prodotta dai gruppi di generazione installati nel sito di Baricella, oggetto delle convenzioni sopra citate, viene immessa nella rete pubblica in un unico punto di connessione;
  - fino al 31 dicembre 2010, una parte dei servizi ausiliari dei gruppi di generazione installati nel sito di Baricella è stata alimentata non con l'energia prodotta dai gruppi suddetti, bensì con l'energia prelevata dalla rete pubblica tramite un punto di connessione distinto da quello in cui avviene l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta nel sito;
  - la quantità di energia incentivata è stata determinata, fino al mese di aprile 2011, applicando alle curve di immissione il valore della potenza lorda convenzionata (1000 kW dal 24 giugno 2003 al 29 ottobre 2004 e 1400 kW dal 29 ottobre 2004 al 31 marzo 2011) anziché quello della potenza netta (pari, nei periodi sopra individuati, rispettivamente a 950 kW e 1330 kW);

- il Nucleo ispettivo, utilizzando anche dati forniti dal GSE, ha determinato le quantità di energia incentivate in eccesso rispetto a quelle che avrebbero dovuto correttamente percepire i prezzi di cessione di cui al provvedimento Cip 6/92; tali quantità sono riportate nella tabella 3 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
- la quantità di energia immessa in rete nel sito, in eccesso rispetto a quella oggetto di incentivazione, per effetto delle convenzioni di cessione stipulate ai sensi del provvedimento Cip 6/92 beneficia dell'emissione dei c.d. Certificati Verdi (di seguito: CV), in quanto, su richiesta della parte, il GSE ha riconosciuto, ai gruppi di generazione presenti nel sito, la qualifica di Impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR; qualifica n. 4167).

**RITENUTO CHE:**

- l'energia elettrica, oggetto di incentivazione, sia stata determinata in maniera non corretta, in ragione del fatto che una parte dei servizi ausiliari è stata alimentata, fino al 31 dicembre 2010, con energia prelevata dalla rete pubblica, nonché in considerazione del fatto che la quantità di energia incentivata è stata determinata, fino al mese di aprile 2011, applicando alle curve di immissione il valore della potenza lorda convenzionata anziché quello della potenza netta;
- l'erogazione di incentivi non spettanti determini un indebito beneficio per la società che ha percepito le incentivazioni, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dai clienti finali del servizio elettrico;
- l'aggravio, di cui al precedente alinea, sia da determinare convenzionalmente applicando annualmente ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, riportati nella Tabella 3, dell'Allegato A alla presente deliberazione, la differenza tra il prezzo di cessione, corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e quanto ricavato dal GSE per la vendita dei medesimi quantitativi di energia;
- sia necessario che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1, e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti con riferimento ai periodi oggetto di accertamento;
- sia necessario che il GSE verifichi, in coerenza con gli esiti del presente provvedimento, l'emissione dei CV avvenuta a beneficio dei gruppi di produzione di energia elettrica installati nel sito di Baricella

## DELIBERA

1. di approvare il documento “*Relazione degli uffici della DOVC al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a., in avvalimento da parte dell’Autorità ai sensi della deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di Baricella (BO), della società ICQ Holding S.p.a.*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1.1 e dall’articolo 7, comma 7.1, dell’Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati convenzionalmente applicando annualmente ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, riportati nella Tabella 3, dell’Allegato A alla presente deliberazione, la differenza tra il prezzo di cessione, corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del provvedimento Cip6/92 e quanto ricavato dal GSE per la vendita dei medesimi quantitativi di energia;
3. di disporre che il GSE verifichi, in coerenza con gli esiti della presente istruttoria, l’emissione dei CV avvenuta a beneficio della ICQ, con riferimento ai gruppi di generazione installati nel sito di Baricella;
4. di notificare il presente provvedimento, mediante invio con Posta Elettronica Certificata alla società ICQ Holding S.p.a., con sede legale in via Salaria 226, 00198 Roma;
5. di trasmettere il presente provvedimento, mediante invio con Posta Elettronica Certificata, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell’Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*